



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

VIA Fiorenzo di Lorenzo, 22 / 24 - Tel. 075/5405050

PROT. N. 5667/2023
(del 23.06.2023)

AI MAGISTRATI

AL DIRIGENTE

ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

SEDE

AL QUESTORE DI PERUGIA

AL COMANDANTE PROVINCIALE

DEI CARABINIERI DI PERUGIA

AL COMANDANTE SEZIONE ANTICRIMINE

ROS CARABINIERI DI PERUGIA

AL COMANDANTE PROVINCIALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PERUGIA

Al Dirigente

Compartimento della Polizia Postale per l'Umbria

Al Dirigente

Compartimento della Polizia Stradale per l'Umbria

Ai Comandi Polizia Municipale di:

PERUGIA - CITTA' DI CASTELLO - GUBBIO - ASSISI - BASTIA UMBRA

CORCIANO - UMBERTIDE - GUALDO TADINO - CASTIGLION DEL LAGO - MAGIONE

SAN GIUSTINO - TORGIANO - PANICALE - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - BETTONA -

TUORO SUL TRASIMENO - VALFABBRICA - CITERNA - FOSSATO DI VICO - SIGILLO -

MONTECASTELLO DI VIBIO - SCHEGGIA - PASCELUPO - CITTA' DELLA PIEVE - PIEGARO

E P.C.

AL PROCURATORE GENERALE

E AL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA

SEDE

Oggetto: INVIO CONVENZIONE per analisi tossicologiche su campioni biologici e non biologici sequestrati tra PROCURA E AZIENDA OSPEDALIERA

Si trasmette in allegato la Convenzione con L'Azienda Ospedaliera di Perugia, in materia di analisi tossicologiche su campioni biologici e non biologici di reperti giudiziari sequestrati nell'ambito di procedimenti penali.

Dal momento che il laboratorio dell'Agenzia delle Dogane non è presente sul territorio umbro e che non esistono laboratori in Umbria che prestino gratuitamente il servizio di analisi tossicologiche per l'Autorità Giudiziaria, sono state individuate due strutture idonee, ubicate in prossimità della Procura di Perugia:

L'Azienda Ospedaliera di Perugia, con sede presso l'Ospedale di Perugia,

CRABioN s.r.l., con sede in Corciano, via Ponchielli 8,

Si allega la convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera, dove sono fornite le indicazioni che disciplinano le attività della Procura, della Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura e della struttura incaricata, cui devono attenersi tutti i soggetti coinvolti nelle attività.

Si è già inviata la convenzione stipulata con la ditta CRABioN s.r.l.

Si pregano gli uffici in indirizzo di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto dell'UMBRIA, per quanto di rispettiva competenza.

Perugia, 21.03

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Calzone

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE
DI ANALISI TOSSICOLOGICHE SU CAMPIONI NON BIOLOGICI SU RICHIESTA
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TRA

Procura delle Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Perugia (di seguito denominata "**Procura**"), con sede legale in Via Fiorenzo di Lorenzo, nn. 22-24-Perugia, legalmente rappresentata dal Dott. Raffaele Cantone nato a Napoli il 24.11.1963 nella sua qualità di Procuratore della Repubblica, domiciliato per la carica presso la sede legale della Procura.

E

Azienda Ospedaliera di Perugia, Partita IVA/CF 02101050546, (di seguito denominata **Azienda**), con sede legale presso l' Ospedale Santa Maria della Misericordia, Loc. Sant' Andrea delle Fratte- Perugia, legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe De Filippis, nato a Napoli il 23.11.1966, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell' Azienda.

Premesso che:

- l'Azienda Ospedaliera di Perugia svolge attività tecnico scientifiche a tutela dei cittadini umbri, anche attraverso la gestione di un Laboratorio di analisi tossicologiche qualitative e quantitative, già utilizzato dalla Procura, e che è risultato idoneo a fornire il necessario ed adeguato supporto per lo svolgimento delle analisi su reperti giudiziari sequestrati, in virtù delle specifiche competenze scientifiche acquisite e delle tecniche possedute;
- la Procura ha manifestato l'intento di avvalersi dell' Azienda per l'effettuazione di analisi tossicologiche qualitative e quantitative su reperti giudiziari sequestrati, al fine di ricercare in essi l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti e/o altre sostanze penalmente rilevanti;
- l'Azienda ha comunicato la disponibilità a prestare la collaborazione richiesta dalla Procura, per il tramite del Laboratorio di Tossicologia forense, che effettuerà le analisi necessarie applicando le tariffe di cui all'articolo 3;

Considerato che:

è di interesse pubblico avviare una stabile collaborazione istituzionale tra Azienda e Procura, finalizzata al sostegno delle attività giudiziarie e al potenziamento delle attività di analisi tossicologiche in materia di sostanze stupefacenti, così da assicurare un innalzamento del livello qualitativo di tali accertamenti, funzionali ad un'efficace e rapida definizione dei procedimenti penali, con adeguato ristoro dei costi sostenuti dall'Azienda.

Richiamati:

- la Circolare del Ministero della Giustizia del 27/5/2016, che prevede espressamente la possibilità per gli uffici giudiziari di ricorrere a modelli convenzionali con strutture pubbliche certificate, purché si razionalizzi la spesa e si presti attenzione ai corrispettivi;
- l'art. 27 del DM 30/5/2002, che fissa i parametri di riferimento quale limite massimo di spesa: *“per la perizia o consulenza tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza; da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa...quando le sostanze o i campioni sottoposte ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà”*.

Dato atto che:

- il Laboratorio di Tossicologia Forense dell' Azienda afferisce alla Sezione di Medicina Legale, Scienze Forensi e Medicina Specialistica dello Sport, Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Perugia;
- il Laboratorio di Tossicologia collabora al Sistema Nazionale di Allerta Precoce del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza dei Ministri, in qualità di Centro Collaborativo di Riferimento per la Regione Umbria ed è riconosciuto come laboratorio di II livello per le analisi inerenti al “ Protocollo Operativo Prelievi e Accertamenti necessari nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali gravi e gravissime- articoli 589 bis e 590 bis Legge 23 marzo 2016 n. 41”, approvato dalla regione Umbria con DGR n. 488 del 25.05.2022 e dalla Procura Generale della Repubblica di Perugia;

- la struttura è accreditata come Laboratorio di Riferimento di II Livello dalla Regione Umbria per l'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni a rischio (delibera della giunta della Regione Umbria n. 1097 del 27/07/2009);
- l'attività del Laboratorio di Tossicologia è rivolta anche all'attuazione delle disposizioni della legge 21 febbraio 2006 n. 49 sugli Stupefacenti e, in ambito a tale disposizioni, si eseguono analisi chimico-tossicologiche su sequestri effettuati dall'Autorità Giudiziaria per la determinazione qualitativa e quantitativa delle sostanze stupefacenti. A tale scopo mantiene rapporti di collaborazione soprattutto con gli organi di Polizia Giudiziaria e con l'Autorità Giudiziaria ;
- le prestazioni di cui sopra sono svolte dal Laboratorio di Tossicologia in base alle previsioni di cui al DPR n. 309/1990 Capo I, art 75 p.10, a norma del quale "Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute";

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

La Convenzione regola i rapporti tra la Procura e l' Azienda per l'effettuazione di analisi tossicologiche qualitative e quantitative su reperti giudiziari sequestrati nell'ambito dei singoli procedimenti penali (campioni non biologici)

ART. 2

MODALITA' OPERATIVE

La Procura delega la Polizia Giudiziaria a richiedere al Laboratorio di Tossicologia dell'Azienda l'esecuzione delle analisi sui reperti sequestrati (campioni non biologici), mediante provvedimento scritto a firma del PM assegnatario del procedimento penale o, in caso d'urgenza, mediante autorizzazione telefonica. Quando la Polizia Giudiziaria richiederà le analisi tossicologiche, dovrà produrre al Laboratorio di Tossicologia copia del documento giustificativo di spesa, ossia il provvedimento

autorizzativo del PM e/o il verbale in cui la Polizia Giudiziaria attesta l'autorizzazione telefonica, in casi di urgenza, con specifica indicazione del Magistrato e del numero del procedimento penale.

La Polizia Giudiziaria (PG) richiedente consegna personalmente il reperto al personale autorizzato del Laboratorio di Tossicologia, unitamente ad una richiesta scritta in cui sono riportate tutte le informazioni utili all'esecuzione delle analisi ed alla soluzione del quesito. Il personale del Laboratorio firma la richiesta per la presa in carico del reperto e ne consegna una copia alla Polizia Giudiziaria.

Il reperto viene trascritto in un registro interno del laboratorio in cui vengono riportati i seguenti dati : numero del caso, la Polizia Giudiziaria richiedente, il tipo di procedimento (penale o amministrativo), nome dell' indagato, descrizione del corpo del reato, grammi totali della sostanza.

L'Azienda assume l'obbligo di erogare il servizio oggetto della presente convenzione nel rispetto delle modalità, condizioni e termini ivi previste nonché nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei campioni e dei reperti sottoposti ad analisi.

Relativamente agli accertamenti effettuati, l'Azienda assume altresì l'obbligo di emettere i rapporti di prova relativi alle analisi effettuate e restituisce il referto alla Polizia Giudiziaria delegata.

ART. 3

CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI

Le spese per le analisi tossicologiche rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2022 e per le determinazioni dei corrispettivi alle prestazioni richiamate all'art. 2 della presente convenzione, si applica l'art 27 della tabella allegata al D.M. 30/05/2022. In particolare, la Procura corrisponderà all'Azienda per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici le tariffe minime previste dalla menzionata tabella, ovvero:

€ 38,42 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza

€ 54,13 a campione per la ricerca quantitativa di una sostanza.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame afferenti allo stesso procedimento sono più di uno, il corrispettivo spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto come segue:

- da 2 a 30 campioni/sostanze riduzione del 20%
- da 31 a 60 campioni/sostanze riduzione del 35%
- da 61 a 80 campioni/sostanze riduzione del 45%
- da 81 a 110 campioni/sostanze riduzione del 55%
- da 111 a 146 campioni/sostanze riduzione del 65%

I corrispettivi resi in base alla presente convenzione sono assoggettati ad I.V.A. come per legge.

ART. 4

ADDEBITO DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Responsabile del Laboratorio di Tossicologia, ai fini dell'addebito delle analisi eseguite, provvederà ad inoltrare alla Procura, tramite posta elettronica: contabilita.procura.perugia@giustizia.it, un avviso di fatturazione unitamente al rapporto di prova previsto dall'art. 2 della presente convenzione. L'avviso di fatturazione, redatto nel rispetto della vigente normativa, recherà in evidenza la causale della prestazione e gli estremi identificativi della richiesta.

Copia di ciascun avviso di fatturazione sarà anche trasmesso, a cura del Laboratorio di Tossicologia, alla Direzione Affari Generali ai fini dell'emissione di fattura a carico della Procura. La fattura sarà emessa su richiesta espressa da parte della Procura al momento della esecutività del decreto di liquidazione.

La Procura si impegna al pagamento delle fatture emesse dall'Azienda entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, fatto salvo esigenze di bilancio determinate dalle assegnazioni ministeriali.

ART. 5

EFFICACIA, DURATA, RINNOVO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di dodici mesi ed entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e si intenderà rinnovata, per uguale periodo, previa comunicazione di una delle parti, da prodursi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti, dopo il primo anno, potranno recedere dalla convenzione, con nota scritta da inviare tramite Pec, che dovrà essere accettata dalla controparte entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione.

In ogni caso, la Procura si riserva il diritto di recesso in qualsiasi momento dovessero sopraggiungere disposizioni legislative e/o circolari Ministeriali che fossero incompatibili con quanto previsto dalla Convenzione. La convenzione potrà essere risolta ad iniziativa di ciascuna delle parti, prima del termine fissato per la scadenza, per i casi di grave inosservanza degli obblighi derivanti, ovvero, per mutuo accordo tra le parti risultante da atto scritto. L'estinzione del presente accordo non esclude il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

Tutte le comunicazioni, di cui sopra, dovranno avvenire tramite Pec.

ART. 6

RISERVATEZZA

Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati di cui il personale utilizzato dall' Azienda verrà a conoscenza nell'attuazione della presente convenzione sono riservati e soggetto al segreto investigativo disciplinato dall'art. 329 c.p.p.

In tal senso, l' Azienda si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti applicabili, ad adottare con i propri dipendenti impegnati a vario titolo nell'esecuzione e attuazione delle attività disciplinate dalla presente convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutte le fasi.

Per le comunicazioni ad altre autorità dell'attività espletata dall'Azienda nell'ambito della presente convenzione sarà necessario il nulla-osta del magistrato titolare del procedimento.

ART. 7

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSENSO A TRATTAMENTO

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione medesima, ivi compresi i dati relativi ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Fermo restando il segreto investigativo fin quando operante, in riferimento al trattamento dei dati dedotti in convenzione, l'Azienda è qualificata come responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Le persone fisiche che eseguono gli accertamenti, sono incaricati del Trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.196/2003.

Gli incaricati assicurano l'assoluta riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento delle attività dedotte in convenzione.

ART. 8

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del codice civile.

ART 9

INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

In caso di inadempienze, le Parti si impegnano a darsi reciproca informativa e a ripristinare, in tempi brevi, le eventuali irregolarità riscontrate.

Nell'ottica della reciproca collaborazione, non sono previste clausole penali in caso di inadempimento.

Qualora nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione dovessero insorgere controversie, queste potranno essere risolte in via bonaria mediante esperimento di conciliazione tra le parti.

Qualora non si raggiungesse l'accordo, la controversia sarà rimessa all'autorità giurisdizionale competente per territorio.

ART. 10

ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 All. B art. 16 e verrà registrata solo in caso d'uso con specie a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, (data dell'ultima sottoscrizione)


Per la Procura
Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia
Dott. Raffaele Cantone

Cantone
Raffaele
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
20.06.2023
14:58:54
GMT+00:00



Per l' Azienda Ospedaliera di Perugia
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe De Filippis
(per il Direttore Generale, il Direttore Sanitario,
Dott. Arturo Pasqualucci, giusta delibera del
D.G. n. 264 del 06/10/2022)

Dott. Arturo Pasqualucci



Arturo
Pasqualucci
20.06.2023
10:28:30
GMT+00:00